



Sindaco

Prot.n. 15011
Ordinanza n.58

li, 17.10.2013

IL SINDACO

- **Vista** la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 333/98 in materia di "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";

- **Rilevato** che detto Decreto Legislativo, all'art 9, permette espressamente la macellazione a domicilio, per consumo familiare, di talune specie animali, tra le quali rientrano i suini;

- **Considerato** che tali norme dispongono che i privati debbano agire secondo specifiche modalità che pur derogando alla disciplina generale, riconducono tale attività entro criteri puntuali e rigorosi;

- **Ritenuto** di dover disciplinare ulteriormente tale materia, al fine di meglio garantire che la prevista attività di macellazione a domicilio avvenga nel rispetto delle finalità perseguite dal legislatore, delle norme poste a tutela e protezione degli animali, di quelle riguardanti l'igiene degli alimenti e di tutte le disposizioni applicabili.

- **Vista** la Legge n. 883/78;

- **Vista** la Legge Regionale n. 19/94;

- **Visto** il R.D. 20.12.1928 n. 3298 art 13 "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni";

- **Visto** il Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria;

- **Visto** il D.Lgs 267/2000.

ORDINA

- 1) La macellazione domiciliare dei suini potrà avvenire nel periodo intercorrente dal **01 Novembre 2013 al 31 Marzo 2014**;
- 2) Per poter effettuare detta macellazione a domicilio è obbligatorio inoltrare domanda Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena - Distretto di Castelfranco Emilia, tel. 059/929400 fax n. 059/929407, che provvederà alla visita sanitaria delle carni, degli organi, dei visceri e al prelievo per l'esame trichinoscopico, per poter licenziare al libero consumo le carni suine in questione;
- 3) Il girone della macellazione deve essere comunicato con almeno 24 ore di preavviso, indicando il luogo e l'ora tenendo conto che deve essere effettuata nei giorni feriali, ed il sabato entro le ore 12,00;
- 4) La macellazione deve essere eseguita da personale esperto, deve avvenire nelle ore diurne, con l'impegno di pistola a proiettile captivo, al fine di assicurare il rispetto delle norme di stordimento in vigore e deve essere eseguita da personale esperto;
- 5) Gli strumenti utilizzati e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni di igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ai fini macellazione e lavorazione delle carni;
- 6) Le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;
- 7) Tutte le carni ed i prodotti derivanti sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;
- 8) Il compenso spettante per ogni suino visitato, deve essere calcolato nel seguente modo: per il primo suino €7,00 per visita sanitaria, € 2,00 per rimborso spese, € 7,00 per ogni suino in più;

- 8) Il compenso spettante per ogni suino visitato, deve essere calcolato nel seguente modo: per il primo suino €7,00 per vista sanitaria, € 2,00 per rimborso spese, € 7,00 per ogni suino in più;
- 9) In periodi diversi da quelli indicati al punto 1) la macellazione è premessa solo ed esclusivamente presso i macelli autorizzati e nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 333/98;
- 10) Le macellazioni clandestine ed ogni altro abuso saranno puniti a norma di legge, e qualora integrino il maltrattamento di animali assumono rilevanza penale e comportano l'informativa alla Procura della Repubblica.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena, Distretto di Castelfranco Emilia e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO
(Valerio Zanni)

